



PUNTO 26 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 20/02/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 141 / DGR del 20/02/2014

OGGETTO:

Patto di stabilità interno: indicazioni operative alle amministrazioni pubbliche della Regione del Veneto di cui all'art. 49 della legge regionale 19.2.2007, n. 2: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" per la determinazione dell'obiettivo programmatico 2014.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Marino Zorzato	Presente
Assessori	Renato Chisso	Presente
	Roberto Ciambetti	Presente
	Luca Coletto	Assente
	Maurizio Conte	Presente
	Marialuisa Coppola	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Marino Finozzi	Assente
	Massimo Giorgetti	Presente
	Franco Manzato	Assente
	Remo Sernagiotto	Presente
	Daniele Stival	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO CIAMBETTI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA BILANCIO, AFFARI GENERALI, DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Patto di stabilità interno: indicazioni operative alle amministrazioni pubbliche della Regione del Veneto di cui all'articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" per la determinazione dell'obiettivo programmatico 2014.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Individuazione delle percentuali di riduzione dei tetti di spesa eurocompatibile imposti dal Patto di stabilità 2014 con riferimento alle amministrazioni pubbliche della Regione del Veneto di cui all'articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007".

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La normativa relativa al Patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016, per quanto attiene alle regioni, è contenuta nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014); l'articolo 1, comma 497 ridefinisce il tetto di competenza eurocompatibile per la Regione del Veneto in 1.515 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1.485 milioni di euro per gli anni 2015-2017. Inoltre, i commi 498 e seguenti fanno cessare l'efficacia, a decorrere dal 2014, dell'obiettivo di competenza finanziaria per le regioni a statuto ordinario.

Le sanzioni, conseguenti al mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, sono riportate nella Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), che conferma sostanzialmente quelle già previste dal D. Lgs. 149/2011 ovvero:

- versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- impossibilità di impegnare spese correnti, al netto per le spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dell'ultimo triennio;
- impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- rideterminazione in diminuzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta.

L'articolo 1, comma 497 della Legge n. 147/2013, al fine di garantire la sostenibilità del complesso degli equilibri di finanza pubblica nazionale, ha determinato con apposita tabella il tetto di competenza eurocompatibile per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, determinando di fatto una riduzione dei tetti di tutte le regioni a statuto ordinario rispetto all'anno 2013. Per la Regione del Veneto tale diminuzione, in termini percentuali, è quantificabile in un meno 4,71 % rispetto all'obiettivo euro compatibile 2013 e in un ulteriore meno 1,98 % per gli esercizi successivi (2015-2017).

La Regione del Veneto ha esteso le regole del patto di stabilità alle amministrazioni pubbliche regionali con l'art. 49 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007) disponendo, al

comma 1, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti dipendenti, le aziende, le agenzie istituite e le società costituite dalla Regione del Veneto e indicati nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005", ora ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, della Legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", concorrono al contenimento della spesa pubblica, osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

Con DGR n. 939 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha individuato una metodologia che ha permesso alle amministrazioni pubbliche regionali di cui all'articolo 49 della legge regionale 2/2007 di quantificare il proprio obiettivo di competenza "eurocompatibile" per l'anno 2013 in correlazione a quanto già determinato dalla normativa nazionale per la Regione del Veneto. Ai fini della determinazione degli obiettivi per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, si propone, quindi, di applicare ai tetti di competenza eurocompatibile 2013, determinati ai sensi della DGR n. 939/2013 sopra richiamata le stesse percentuali di riduzione valide per la Regione del Veneto.

Di conseguenza:

- il tetto eurocompatibile di spesa 2014 risulta determinato applicando una riduzione del -4,71 % al tetto di competenza eurocompatibile 2013 calcolato ai sensi della DGR n. 939/2013 soprarichiamata;
- il tetto eurocompatibile di spesa per gli esercizi 2015 2016 e 2017 risulta determinato applicando una ulteriore riduzione del -1,98 % al tetto competenza eurocompatibile 2014 come sopra calcolato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la D.G.R. n. 939 del 18 giugno 2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. c) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente deliberato;
2. di stabilire che per le amministrazioni pubbliche regionali di cui all'art. 49 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007), il tetto eurocompatibile di spesa 2014 sia determinato applicando una riduzione del -4,71 % al tetto di competenza eurocompatibile 2013 calcolato ai sensi della DGR n. 939 del 18 giugno 2013 e che il tetto eurocompatibile di spesa per gli esercizi 2015 2016 e 2017 risulta determinato applicando una ulteriore riduzione del -1,98 % al tetto di competenza eurocompatibile 2014 come sopra calcolato;
3. di dare atto che rientra nelle competenze degli Organi di revisione economico-finanziaria istituiti presso le amministrazioni pubbliche regionali di cui all'articolo 49 della legge regionale 2/2007, la funzione di controllo e verifica contabile del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno;
4. di applicare, in caso di mancato rispetto degli obiettivi posti dal Patto di Stabilità Interno 2014, da parte delle amministrazioni pubbliche regionali di cui all'articolo 49 della legge regionale 2/2007, laddove attuabili, le medesime sanzioni previste dal legislatore statale nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte delle Regioni;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

141

20 FEB. 2014

